

**Inquadramento generale**

Il consignment stock è un contratto con il quale beni di proprietà del fornitore (in genere materie prime o semilavorati) vengono trasferiti presso un deposito del cliente o di un soggetto terzo al quale solo l'acquirente ha accesso.

Il cliente, con esclusiva d'acquisto, ha la facoltà, in base alle sue esigenze, di effettuare prelievi in qualsiasi momento.

La consegna presso il deposito non determina, tuttavia, il trasferimento della proprietà, il quale si verifica soltanto al momento del prelievo dei beni, in blocco o a più riprese, da parte del cliente all'interno dei locali in cui i prodotti sono stipati.

Il compratore può quindi disporre della merce in magazzino senza essere tenuto a effettuare nessun pagamento, il quale avverrà, invece, soltanto al momento del prelievo, per esempio quando si è individuato un cliente.

In tal modo, costui ha la possibilità di usufruire immediatamente dei beni di cui necessita per il processo produttivo, senza incorrere però in alcun impegno finanziario o rischio commerciale.

Il pagamento dell'imposta e i conseguenti obblighi di fatturazione e registrazione avverranno soltanto al momento del prelievo dei beni dal deposito.

Per tali ragioni, il "consignment stock" rappresenta uno strumento economico molto frequente nel commercio internazionale e si presta a essere utilizzato attraverso differenti modalità, come si specificherà di seguito.

# Consignment stock nel commercio internazionale

---

*Il consignment stock è un contratto con il quale beni di proprietà del fornitore vengono trasferiti presso un deposito del cliente.*

---

## **Invio ad altro Paese comunitario senza utilizzo del deposito Iva**

L'Amministrazione finanziaria ha esaminato la disciplina Iva nel contratto di consignment stock in relazione a un soggetto italiano nella posizione, rispettivamente, di fornitore e di cliente, con controparte situata in altro Paese membro.

La prima ipotesi è stata affrontata dalla r.m. 18 ottobre 1996, n. 235/E, che si è espressa sul caso di una società italiana che invia beni in un altro Paese membro (a titolo di "consignment stock"), con introduzione nel magazzino del cliente, il quale ne diventa proprietario soltanto per le quantità che preleva periodicamente, secondo le proprie esigenze produttive e finanziarie.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la cessione dei beni si considera effettuata nel momento in cui si produce l'effetto traslativo della proprietà per il soggetto acquirente, "vale a dire all'atto del prelievo dei beni dal deposito ad opera di quest'ultimo", come previsto dall'art. 6, primo comma, d.p.r. n. 633 del 1972. Il trasferimento della proprietà dovrà comunque realizzarsi entro un anno dalla consegna o spedizione

ne della merce.

Il tale momento il cedente deve emettere la fattura e compilare il modello intra/1, mentre il cliente depositario deve integrare la fattura pervenutagli dal fornitore e presentare il modello intra/2.

Durante la giacenza nel deposito e prima che l'effetto traslativo della proprietà si sia verificato entrambi i soggetti dovranno tener conto nelle rispettive contabilità, mediante l'utilizzo dei conti d'ordine, della effettiva localizzazione dei beni.

Inoltre, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la movimentazione delle merci deve essere annotata, ai sensi dell'art. 50, comma quinto, d.l. 331 del 1993, in apposito registro tenuto, ai sensi dell'art. 39, d.p.r. 633 del 1972. In questo caso, il depositario non deve coincidere necessariamente con il cliente, ben potendo quest'ultimo servirsi del deposito di un terzo, al quale abbia conferito l'incarico di custodire le merci per suo conto.

## **Invio ad altro Paese comunitario con utilizzo del deposito Iva**

L'Amministrazione finanziaria con la r.m. 10 aprile 2000, n. 44/E si è espressa in merito all'operazione inversa di introduzione dei

beni provenienti da un altro Stato membro all'interno di un deposito doganale, gestito da uno spedizioniere nazionale e utilizzato anche come deposito Iva, ai sensi dell'art. 50 bis, d.l. 331 del 1993.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'art. 50-bis, comma 2, del citato d.l. 331 del 1993 considera depositi Iva anche i depositi doganali, compresi quelli privati riservati al magazzinaggio delle merci da parte del depositario, in relazione a beni nazionali o comunitari che, in base alle disposizioni doganali, possono essere ivi introdotti conformemente alla vigente normativa in materia.

Una particolare tipologia di deposito Iva è riconosciuta dallo stesso art. 50-bis proprio in relazione all'ipotesi del "consignment stock".

Anche in tal caso, il differimento del pagamento dell'Iva avviene al momento di effettivo prelievo delle merci contenute nel deposito, come accade nell'ipotesi di invio della merce da un Paese comunitario ad altro comunitario senza utilizzo del deposito Iva.

Rispetto a quest'ultima ipotesi, il provvedimento di prassi indica tuttavia le seguenti differenze:

a) l'acquisto potrà intervenire anche oltre l'anno dalla spedizione/consegna della merce, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, primo comma, lett. d), d.p.r. 633 del 1972;

b) depositario e acquirente devono coincidere.

L'Agenzia delle entrate ha ritenuto che nel caso di specie il deposito Iva non sarebbe compatibile con lo schema del consignment stock, non essendovi identi-

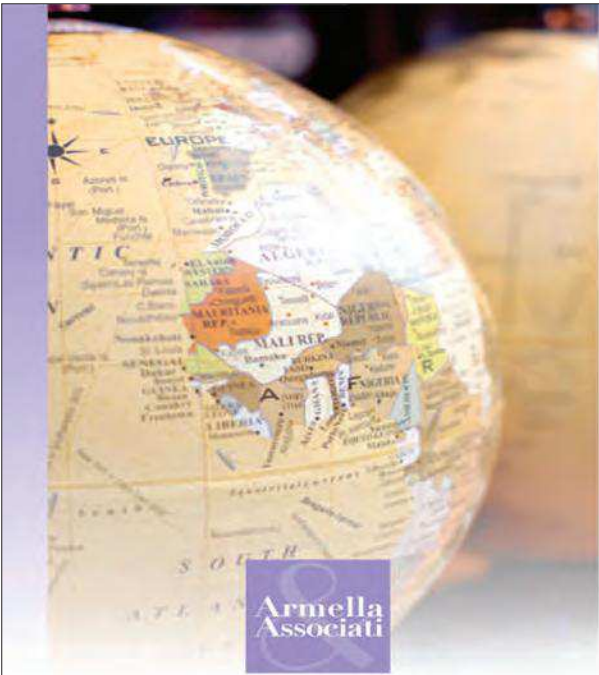
ficazione tra titolare del deposito e soggetto (acquirente finale) che procede all'estrazione dei beni (r.m. 10 aprile 2000, n. 44).

Tale interpretazione, tuttavia, non è del tutto condivisibile, in quanto potrebbe verificarsi un contratto di consignment stock presso un deposito di terzi, a condizione che i beni siano presi in carico direttamente dal cliente finale. In tal caso, la merce sarebbe a disposizione del cessionario, il quale avrebbe altresì il controllo assoluto sulle relative movimentazioni.

#### **Cessione a un cliente in un Paese extra comunitario**

L'Amministrazione finanziaria, con le risoluzioni 5 maggio 2005, n. 58/E<sup>(1)</sup> e 5 agosto 2008, n. 346/E, si è espressa in merito all'operazione di invio delle merci a un acquirente stabilito in un Paese ter-

(1) Peirolo, Risoluzione n. 346/E del 5 agosto 2008: la detrazione dell'Iva all'importazione nell'accordo di consignment stock, in *Il Fisco*, 2008, p. 5839.



**Diritto doganale**  
**Avvocati fiscalisti**  
**Contenzioso tributario**  
**Fiscalità dell'energia**  
**Iva e Accise**  
**Tributario nazionale e internazionale**

**Genova**  
 16121, p.zza De Ferrari 4/2  
 Tel. +39 010 8595200

**Milano**  
 20121, piazzetta Pattari 1/3  
 Tel. +39 02 78625150

segreteria@studioarmella.com | www.studioarmella.com

**Studio Legale Tributario**

zo, extra UE, presso un deposito del medesimo o di un terzo al quale quest'ultimo possa accedere.

In tal caso, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione si realizzerebbe una ancora potenziale cessione a titolo oneroso delle merci in uscita che, in virtù delle pattuizioni di cui al contratto di consignment stock, si perfezionerebbe soltanto all'atto del prelievo dal deposito.

Soltanto in tale momento si trasferisce la proprietà dei beni all'acquirente, venendosi dunque a realizzare i presupposti per inquadrare l'operazione quale "cessione all'esportazione" non imponibile, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera a), d.p.r. 633 del 1972. Il plafond Iva si costituirà solo nel momento e nella misura in cui le merci risultino prelevate dall'acquirente e debitamente fatturate dal fornitore.

La spedizione all'estero della merce avverrà previa emissione di bolletta di esportazione corredata da fattura pro-forma e contenente tutti i riferimenti al contratto di consignment stock.

Se il cliente estero restituisce la merce, al rientro nello Stato l'operazione sarà considerata, ai fini doganali una "reintroduzione in franchigia" e l'Iva non sarà dovuta ai sensi dell'art. 68, primo comma, lett. d), sempre che all'esportazione la cessione non abbia concorso alla formazione di alcun plafond disponibile.

#### **Invio di beni presso propri depositi all'estero**

Differente dal consignment stock è l'operazione attraverso la quale un'impresa estera invia i

propri beni presso propri depositi situati all'estero, giacché in quest'ultimo caso al momento del trasferimento della merce non vi è alcun contratto di cessione e non è stato individuato alcun cliente.

La procedura da seguire in questa operazione si diversifica a seconda che i depositi della Società si trovino in uno Stato membro o in uno Stato extra UE.

Nel primo caso, l'operazione è assimilata a una cessione intracomunitaria non imponibile, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, lett. c) d.l. 331 del 1993 e concorre alla formazione del plafond Iva. Si individua così una cessione intracomunitaria tra soggetto italiano e lo stesso soggetto italiano identificato direttamente o attraverso rappresentante fiscale (o stabile organizzazione), nell'altro Stato comunitario, mentre nello Stato di destinazione dei beni si verifica un acquisto intracomunitario.

Differenti considerazioni possono svolgersi nell'ipotesi di invio della merce presso un deposito situato fuori dall'Unione europea.

E invero, l'Agenzia delle entrate in una prima fase ha affermato che l'operazione non potrebbe essere assimilata a una cessione all'esportazione, poiché al momento del trasferimento del diritto di proprietà la merce stessa si trova già fuori dal territorio nazionale (r.m. 58 del 2005). Secondo tale iniziale interpretazione, pertanto, l'operazione dovrebbe essere considerata fuori dal campo di applicazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, d.p.r. 633 del 1972 e non concorrereb-

be alla formazione del plafond Iva. Tale interpretazione, tuttavia, è discussa in dottrina, nella considerazione che le cessioni all'esportazione, il cui effetto traslativo sia posticipato rispetto all'invio del bene all'estero, devono concorrere alla formazione del plafond, qualora la vendita a effetto differito rientri nella finalità dell'esportatore sin dal momento dell'invio dei beni fuori del territorio dell'Unione europea.

A tale indirizzo dottrinale ha recentemente aderito la Corte di Cassazione, affermando che "ciò che risulta essenziale (...) al fine di evitare iniziative fraudolente, è la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l'operazione, fin dalla sua origine, e nella relativa rappresentazione documentale, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all'estero" (Cass., sez. trib., 20 dicembre 2012, n. 23558).

L'orientamento della Suprema Corte è stato, da ultimo, accolto anche dalla stessa Agenzia delle entrate, la quale ha chiarito che con il prelievo dei beni dal proprio deposito situato all'estero per la consegna in loco al cliente extracomunitario si darà esecuzione alla compravendita e si realizzeranno i presupposti per inquadrare l'operazione come cessione all'esportazione non imponibile, ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. a), d.p.r. 633 del 1972, con conseguente costituzione del plafond di cui all'art. 8, secondo comma (r.m. 13 dicembre 2013, n. 94/E).

**Sara Armella  
Flavia Di Luciano**